

Allegato alla Determina n. _____

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

CONVENZIONE

Oggetto: Affidamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica per prevenzione ed accertamento di illeciti, relativi all'attuazione del Regolamento per l'accesso e la fruizione del Parco Provinciale del Monte Fusso.

COMPENSO: € 750,00 a titolo di rimborso spese

Controparte: Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GELA) con sede in Viale Antonio Bizzozzero, 19 – 43123 Parma.

Modalità di scelta della controparte: Atto Comitato Esecutivo n. 39 del 29/04/2024.

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno _____ (__) del mese di _____, presso gli uffici dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Sede Vigilanza- Via Olma n. 3 – Sala Baganza):

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (cod.fisc. 02635070341) nella persona del Dott. Alberto Tomeo – Responsabile dell'Area Vigilanza e Gestione Faunistico/Venatoria, nato a Patti (ME) il 18.09.1978, domiciliato per la carica presso la sede che interviene in esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 39 del 29/04/2024;

E

l'Associazione di Volontariato denominata Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente (GELA), in seguito denominata Raggruppamento GELA, P.IVA/C.F. 92043850343, con sede legale in Parma, Viale Antonio Bizzozero, 19/A iscritta nel registro regionale del volontariato in data 15 aprile 1993, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 420, rappresentata dal Presidente pro-tempore Mori Davide, nato a Parma il 11.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione medesima;

PREMESSO:

che con Atto del Comitato Esecutivo n. 39 del 29/04/2024 è stato approvato di avvalersi dell'attività di volontariato svolta dal Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GELA) presente ed operante sul territorio provinciale per funzioni di prevenzione, educazione ed accertamento di tutti gli atti contrari al Regolamento di accesso e fruizione del Parco Provinciale del Monte Fuso;

che le Guardie Ecologiche Volontarie intrattengono rapporti con gli Enti o gli Organismi Pubblici che si avvalgono della loro opera, attraverso le Convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 23/1989;

che il raggruppamento GELA è un'associazione democratica legalmente costituita, Ufficio Registro Atti Privati di Parma n. 3715 del 30.06.1992, che persegue fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza scopo di lucro;

che le GELA sono nominate dopo aver frequentato un corso di formazione approvato dall'Amministrazione Provinciale di Parma, che comprende un esame finale presieduto da una Commissione individuata dalla stessa Amministrazione Provinciale;

che tutte le GELA sono in possesso di regolare decreto Prefettizio di nomina a guardia particolare, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) e possono svolgere la loro attività come tali su tutto il territorio provinciale, intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro conferite dalla L.R. 23/1989 e dalle successive normative che individuino nelle GELA i possibili affidatari della vigilanza, e quindi da quanto contenuto nell'atto di nomina emanato dalla Provincia di Parma;

che l'art. 21 della L.R. 02.04.1996 n. 6 e s.m.i. - commi 1 e 2 - prevede che gli Enti competenti organizzino e coordinino l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività, e al comma 2 menziona le GELA di cui alla L.R. 23/1989 come possibili affidatari della vigilanza;

Che dovranno essere rispettati anche i disposti dell'art.16 comma 3 lett.c) della L.R. 13/2015.

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, considerate le esigenze di cui alle premesse e volendo garantire presso il Parco Provinciale del Monte Fusso una specifica attività di controllo e vigilanza, comunque complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza propria e delle Forze dell'Ordine, attiva con il Raggruppamento GELA una

Convenzione avente per oggetto la seguente attività: Vigilanza e controllo sull'applicazione del Regolamento per l'accesso e la fruizione del Parco Provinciale del Monte Fusso approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 80 del 29.07.2005, come modificato con atto di Consiglio Provinciale n. 07 del 27.02.2020 e n. 31 del 30.09.2021;

Nello svolgimento del compito sopraindicato, il Raggruppamento GELA opererà in accordo con il Servizio Vigilanza e Gestione Faunistico/Venatoria in conformità con la normativa vigente in materia, provvedendo a segnalare le infrazioni rilevate.

Lo svolgimento dell'attività di controllo avverrà in coordinamento con lo stesso Servizio sulla base di incontri da effettuarsi a cadenza periodica.

Agli incontri i rappresentanti del Raggruppamento GELA dovranno consegnare i rapporti di servizio, in cui saranno specificati l'attività svolta e i controlli compiuti durante il periodo.

Eventuali Verbali di Accertata Violazione, di Sequestro Amministrativo ed anche il materiale sequestrato ai sensi della L.R. 21/1984, dovranno essere depositati presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla data di contestazione.

Quando possibile ed opportuno, verrà prodotta documentazione fotografica e quant'altro possa facilitare le istruttorie.

Nel caso di materiale sequestrato, lo stesso, per consentire la corretta applicazione dell'art.19 della L. 689/1981, dovrà essere consegnato immediatamente all'Ente di Gestione (entro le 48 ore dalla data della contestazione), oppure essere gestito nei modi indicati all'art.17 della L.R. 21/1984.

ARTICOLO 2

Il Raggruppamento GELA si impegna per lo svolgimento delle attività presso il Parco Provinciale ad utilizzare prevalentemente i soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Si impegna inoltre a nominare uno o più referenti che intrattengano i rapporti con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e che coordinino lo svolgimento dell'attività prevista nella presente Convenzione, dandone specifica comunicazione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

ARTICOLO 3

Il Raggruppamento GELA si impegna affinché, durante il periodo di durata della presente Convenzione, le attività programmate siano rese con continuità e sistematicità; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività stesse, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il presente atto dovrà essere reso cogente con eventuali riforme di governo che dovessero derivare dalla applicazione della L.R. 13/2015, art. 16.

Sarà cura del Presidente del Raggruppamento consegnare ad ARPAE copia della convenzione stipulata.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale è tenuto a comunicare immediatamente al Raggruppamento GELA ogni evento

che possa incidere sull'attuazione del progetto, o comunque sulla validità della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Il Raggruppamento GELA garantisce che gli operatori sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento del servizio o delle prestazioni, garantisce altresì che i servizi di vigilanza saranno svolti di norma da pattuglie di almeno due volontari.

ARTICOLO 5

Il Raggruppamento GELA garantisce che i volontari operanti nella convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (L. 266/1991 – Legge quadro sul Volontariato).

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si impegna a mettere a disposizione del Raggruppamento GELA i materiali necessari ed i supporti organizzativi necessari per il funzionamento del servizio.

I volontari impegnati nel servizio utilizzeranno mezzi di trasporto dell'Associazione o di proprietà privata.

ARTICOLO 6

Al termine del periodo di validità della presente Convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla sua scadenza, il Raggruppamento GELA presenta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale una

relazione scritta sull'attività svolta, contenente anche indicazioni di eventuali problemi e criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 7

Le Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente esplicano l'attività contemplata nella presente Convenzione a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si impegna a corrispondere al Raggruppamento GELA un rimborso forfetario pari a € 750,00 [settecentocinquanta/00] (esente IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 266/1991) a parziale copertura delle spese sostenute.

Detta cifra verrà corrisposta entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale, di cui all'articolo precedente, alla quale dovranno essere allegati i rapporti di servizio attestanti l'attività svolta.

ARTICOLO 8

La presente Convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30/09/2024, per servizi particolari concordati tra le parti, il periodo potrà essere esteso al 31/12/2024. Il Servizio di Vigilanza è previsto in tutti i giorni festivi, del periodo di cui sopra, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, salvo diverso accordo con il Servizio Vigilanza Ambientale e Territoriale. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha la facoltà di richiedere nell'ambito di tale periodo, sentita preventivamente la disponibilità del Raggruppamento GELA, ulteriori presenze per il Servizio di Vigilanza in oggetto, qualora insorgessero urgenti ed impreviste esigenze.

ARTICOLO 9

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza del Raggruppamento GELA agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal Raggruppamento GELA fino al ricevimento della diffida.

La Convenzione potrà anche essere rescissa in modo consensuale o su richiesta di una delle parti.

ARTICOLO 10

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si intende sollevato da ogni responsabilità in materia di oneri sociali, nonché da responsabilità per infortuni e/o danni che vengono arrecati ai volontari dell'Associazione o a terzi durante l'espletamento delle attività contemplate dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 11

La presente Convenzione viene redatta in forma di scrittura privata e registrata in caso d'uso a tassa fissa. Il pagamento dell'imposta di registro sarà a carico del richiedente la registrazione.

ARTICOLO 12

Il Raggruppamento GELA autorizza l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente Atto per dare esecuzione all'Atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative dell'Ente di Gestione stesso.

ARTICOLO 13

Il Raggruppamento GELA è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione ed in particolare si impegna a vigilare affinché sia rispettato il Regolamento di accesso e fruizione del Parco Provinciale del Monte Fusso. Esso dichiara di essere, altresì, a conoscenza che il rapporto di cui alla presente convenzione si risolverà di diritto e in forza di apposita comunicazione dell'Ente nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 comma 3, ultimo periodo.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di Legge e di Regolamento in vigore. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Parma – è esclusa la competenza arbitrale, la Convenzione non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241, c. 1-bis del d.lgs. 163/2010. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia, emanate o che saranno emanate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il _____

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità Emilia Occidentale

Per il Raggruppamento GELA

Dott. Alberto Tomeo

Mori Davide

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)